



Ufficio Coordinamento e Pianificazione FFPP

Protocollo

558/A/421.2/70/185860

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA



195960

Roma, 06/08/2010

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI  
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO  
PER LE PROVINCE TRENTO - BOLZANO  
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA

e, per conoscenza:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA  
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA  
ALL'ISPETTORATO GENERALE  
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO ROMA  
AL DIPARTIMENTO  
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA ROMA  
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI  
DELLA POLIZIA DI STATO ROMA

OGGETTO: Sistemi di videosorveglianza.

Il Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento generale in data 8 aprile 2010 ha emanato nuove regole in materia di videosorveglianza - sostituendo conseguentemente quello del 29 aprile 2004 - in quanto si è reso necessario aggiornare le disposizioni alle intervenute produzioni normative che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in tema di sicurezza urbana e ad altre norme - statali e regionali - attraverso le quali è stato incentivato il ricorso a tale strumento e alle relative evoluzioni tecnologiche.

La videosorveglianza, quale mezzo di prevenzione e repressione del crimine nonché di controllo a distanza del territorio è stato oggetto, come noto, di dettagliata disciplina a livello dipartimentale con circolare pari numero del 8 febbraio 2005 avente ad oggetto la definizione di linee guida in materia.

Si ritiene di dover assicurare preliminarmente che la citata direttiva del 2005, per le parti che hanno conservato la loro attualità in quanto non materia di nuova o diversa disciplina, resta un indiscusso caposaldo del sistema, in particolare per ciò che attiene alla fondamentale distinzione tra sicurezza primaria e secondaria.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Nel rinviare per l'illustrazione dei contenuti del nuovo provvedimento del Garante all'unità nota di sintesi, si ritiene di attirare l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che le nuove disposizioni emanate dalla citata Autorità dedicano un apposito capitolo alla "sicurezza urbana".

L'introduzione in via normativa del concetto di sicurezza urbana è infatti la novità più rilevante intervenuta dall'emanazione della Direttiva del 2005 e il Garante - vista anche la previsione di cui all'art. 6 co. 7 e 8 della legge 23 aprile 2009, n. 38 (conversione in legge del D. L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) - vi ha dedicato un capitolo (5.5.1) disciplinante la possibilità per i comuni di utilizzare i sistemi di videosorveglianza per la tutela della cennata sicurezza e i relativi termini di conservazione dei dati raccolti.

Ciò premesso, appare importante rilevare come l'utilizzazione di sistemi di videosorveglianza per i luoghi pubblici o aperti al pubblico, qualora si profilino aspetti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre a quelli di sicurezza urbana, possa determinare l'attrazione di tali apparecchiature nell'ambito delle previsioni di cui al punto 3.1.1 del provvedimento del Garante, con conseguente applicazione dell'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali e relativo affievolimento di alcuni principi di garanzia, quali, in particolare, quello dell'informativa di cui all'art. 13 del cennato Codice.

In considerazione della particolare delicatezza di tali riflessi, le SS.LL. vorranno in merito promuovere la necessaria sensibilizzazione dei Comuni, non mancando di curare che la tematica sia fatta oggetto di specifica valutazione congiunta con i Sigg. Sindaci in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, secondo una linea, peraltro, condivisa anche da ANCI, che in senso analogo solleciterà l'attenzione degli enti locali.

PEL MINISTRO  
Il Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Manganelli

**Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali  
in materia di videosorveglianza**

<b>Provvedimento generale 8 aprile 2010</b>	Il Provvedimento generale, che sostituisce quello del 29 aprile 2004, si è reso necessario sia per il sempre più frequente ricorso ai sistemi di videosorveglianza sia in ragione dei numerosi interventi legislativi adottati in materia, e, in particolare, quelli più recenti che hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di sicurezza urbana.
<b>Profilo generale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ I sistemi integrati di videosorveglianza possono essere adottati solo nel rispetto di specifiche garanzie per la libertà delle persone.</li> <li>➤ Obbligo di informativa mediante apposizione di nuovi cartelli (anche luminosi) per segnalare la presenza di telecamere collegate con le sale operative delle F. P..</li> <li>➤ Obbligo di sottoporre alla verifica del Garante della privacy, prima della loro attivazione, i sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente avanzati ( es. dati biometrici) o «intelligenti» (in grado di rilevare automaticamente comportamenti anomali), ovvero la necessità di prolungare la conservazione delle immagini oltre il termine previsto ( una settimana per le F.P.).</li> </ul>
<b>Profili di interesse per le Forze di Polizia</b>	Il Provvedimento non va ad incidere sulle attività di videosorveglianza effettuate dalle F. P. per finalità di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, salvaguardando, nel contempo, il trattamento e la conservazione dei dati per esigenze investigative, richiamando espressamente le deroghe previste dall'art. 53 del Codice in materia di protezione dei dati personali.
<b>Informativa</b>	I cittadini che transitano nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati siano collegati alle F. P. è necessario apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato dal Garante. Le telecamere istallate a fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il Garante auspica comunque l'utilizzo di cartelli che informino i cittadini.
<b>Conservazione dei dati</b>	Le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a indagini. Per attività particolarmente rischiose (esempio le banche) è ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la settimana. Eventuali esigenze di ulteriore prolungamento dovranno essere sottoposte a verifica preliminare del Garante.
<b>Sicurezza Urbana</b>	I Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana hanno l'obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza, salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
<b>Sistemi integrati</b>	Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza «in remoto» da parte di società specializzate (società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono obbligatorie specifiche misure di sicurezza. Per alcuni sistemi è necessaria la verifica preliminare del Garante.
<b>Sistemi Intelligenti</b>	Per i sistemi di videosorveglianza «intelligenti» dotati di software che permettono l'associazione di immagini a dati biometrici (come il «riconoscimento facciale») o in grado, ad esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o eventi anomali e segnalarli («motion detection») è obbligatoria la verifica preliminare del Garante.
<b>Violazioni al Codice della strada</b>	Sono obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri, eventuali pedoni). Le fotografie/ video attestanti l'infrazione non devono essere inviati al domicilio dell'intestatario del veicolo.
<b>Deposito rifiuti</b>	E' lecito l'utilizzo di telecamere per controllare scariche di sostanze pericolose, per monitorare il loro uso, la tipologia dei rifiuti scaricati e l'orario di deposito.
<b>Luoghi di lavoro</b>	Le telecamere possono essere installate solo nel rispetto delle norme in materia di lavoro. E' vietato comunque il controllo a distanza dei lavoratori, sia all'interno degli edifici sia in altri luoghi di lavoro.
<b>Ospedali e luoghi di cura</b>	Non è consentita la diffusione di immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono collocati in locali accessibili al pubblico. È ammesso, nei casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti (ad esempio, in rianimazione), ma l'accesso alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato e ai familiari dei ricoverati.
<b>Istituti scolastici</b>	E' ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela dagli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree interessate e solo negli orari di chiusura.
<b>Trasporto pubblico e Taxi</b>	E' lecita l'installazione su mezzi di trasporto pubblico e presso le fermate, ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto, riprese senza l'uso di zoom). TAXI: le telecamere non devono riprendere in modo stabile la postazione di guida.
<b>Web cam a scopo turistico</b>	La ripresa delle immagini deve avvenire con modalità che non rendano identificabili le persone.
<b>Soggetti privati</b>	A tutela delle persone e della proprietà, contro possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti di vandalismo, prevenzione incendi, sicurezza del lavoro, si possono installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante.